

L'OPINIONE

FILIPPO RAFFAELE DINACCI

L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale

Si assiste ad un diritto giurisprudenziale che tende, attraverso la dilatazione degli effetti tipici dell'inammissibilità, a limitare l'accesso al giudizio di impugnazione. Il tema, oltre ad evidenziare i difficili rapporti tra giudice e legge, tocca il diritto ad una giusta decisione ed i valori costituzionali ad essa connessi che non consentono di trattare l'*affaire* processuale con logiche d'impresa. Di qui la necessità di riassegnare forza regolativa al testo di legge nel rispetto di quel *favor impugnationis* che permea l'ordinamento.

The inadmissibility of the impugnation between law, constitution and jurisprudential action: What is and what ought to be

We witness a case-law which tends, through the expansion of the typical effects of the inadmissibility, to limit the possibility of impugnation. This issue, in addition to underline the difficult relationship between judges and law, compromises the right to have a fair judgment and the constitutional values connected to it, which do not allow to treat the procedural affair with entrepreneurial criteria. Therefore, the need to reinforce the value of the legislative text in order to guarantee the respect of the *favor impugnationis* that pervades the legal system.

SOMMARIO: 1. *Prolegomena*. - 2. Gli "insani" rapporti tra diritto vigente e diritto vivente. - 3. La necessaria effettività del diritto all'accesso ad una giurisdizione di controllo. - 4. inammissibilità e prescrizione: il delinearsi di un rapporto servente. - 5. Lo strumento deflattivo della specificità estrinseca dei motivi. - 6. Le aporie di disciplina tra inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi. - 7. Manifesta infondatezza, giurisprudenza consolidata e potere nomofilattico: il rischio di oligarchie giudiziarie. - 8. Le indebite estensioni operative. - 9. Conclusioni.

1. *Prolegomena*. Si vivono tempi in cui il prodotto legislativo appare del tutto sganciato da opzioni di sistema ed è caratterizzato da un'indeterminatezza linguistica dei sintagmi normativi. Tutto ciò delinea un quadro regolatorio ben distante da quella "scienza della legislazione" posta a fondamento della certezza del diritto¹.

La situazione risulta foriera di ulteriori conseguenze di non poco momento. L'indebolimento della funzione legislativa determina inevitabilmente un'accentuazione della "creatività" giurisprudenziale, dove la molteplicità dei significati contenuti nella regola emerge proprio nel suo "farsi concreta"; l'operazione interpretativa di un testo, infatti, è sempre suscettibile di molteplici varianti e ciò, ancor di più, quando si tratta di un testo che esprime in termini generali e astratti una regola giuridica. In tali casi la molteplicità dei

¹ Sul tema cfr. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, Napoli, ed. rist., 2003, *passim*.

significati “contenuti” in quella regola emerge nel momento di applicazione della medesima al fatto concreto che è chiamata a disciplinare²; e quando ciò avviene con riferimento al riconoscimento di diritti o prescrizione di doveri si rischia di disperdere il connotato di oggettività del dato normativo e, con esso, la sua accessibilità e prevedibilità³. Sulla base di tale consapevolezza è facilmente intuibile quanto la “crisi della fattispecie” possa incidere ampliando la portata dell’argomentazione giudiziaria che, in assenza di limiti normativi o in presenza di enunciati “diluiti”, tende inevitabilmente ad occupare spazi non consentiti attraverso decisioni che nulla hanno a che fare col momento interpretativo. La denunciata patologia operativa, però, non dipende solo da atteggiamenti culturali in cui il giudice pone il suo provvedimento rispetto alla legge non condivisa in termini di “risposta giudiziaria”, ma anche da una serie di fattori che consentono a quella cultura di approfittarne.

Si pensi alla semantica della lingua legale; quanto è più ampia e indeterminata, proporzionalmente risulterà ampio e indeterminato il significato associabile ai termini della lingua legale. Di qui l’accrescimento della dimensione potestativa del giudizio. In sostanza, il grado di decidibilità di una verità giuridica di una pronuncia è direttamente «proporzionale al grado di tassatività della norma da essa applicata e inversamente proporzionale allo spazio richiesto all’argomentazione interpretativa»⁴. Dove si è al cospetto di una indeterminazione della lingua legale, lo spazio dell’argomentazione è amplissimo ed il potere giudiziario ha buon gioco nel convertirsi da potere di applicazione della legge tramite una corrispondenza ai fatti in potere dispositivo di creazione di nuovo diritto⁵. Ed è questo il rischio proveniente dalla crisi della legge e del corrispondente indebolimento del ruolo di limitazione dell’arbitrio svolto dal principio di legalità. A tale realtà si affianca una produzione normativa generata per la soluzione di casi specifici e, quindi, necessariamente priva dei requisiti di generalità ed astrattezza⁶. Di qui la crisi di capacità regolativa della

² Sull’argomento sia consentito il rinvio a F. R. DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, p. 2.

³ Tra le tante, cfr. Corte EDU, Sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia. Più di recente, v. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.

⁴ Così, FERRAJOLI, *Contro la giustizia creativa*, in *Quest.giust.*, 2016, n. 4, p.14.

⁵ Cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 10^a ed., Bari, 2011, p. 36.

⁶ Sul tema si rimanda a MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, I, 1975, p. 306, laddove evidenzia come gli attributi che devono qualificare una corretta produzione legislativa non costituiscano un’endiadi ma anzi si pongono l’uno come il completamento dell’altro. Infatti mentre “generalità” vuole significare il riferirsi della disposizione normativa ad una serie di persone non individualmente determinate, il requisito dell’astrattezza è caratterizzato dall’indeterminabilità dei soggetti che possono trovarsi nella situazione descritta dalla norma. In sostanza la norma, nella sua fisiologia, deve configurarsi

legge, che snatura il ruolo cognitivo della giurisdizione. Emerge quindi come l'espansione del diritto giudiziario tragga origine anche dalle disfunzioni del diritto legislativo⁷.

Rilievo, questo, che assume particolare valore ove si consideri che le deroghe alla intrinseca struttura di una corretta attività legislativa, sono perseguite non solo tramite una norma, ma alle volte soprattutto, e in maniera preponderante, anche in conseguenza di pericolose esondazioni del formante giurisprudenziale⁸. Si assiste così ad un concreto operare in cui si passa disinvoltamente dall'affermazione della supremazia della legge a quella del potere del magistrato; e, quando il potere non incontra limiti e/o responsabilità, si assumono "doti messianiche", funzioni di "bonificazione sociale" che producono un "uso alternativo del diritto"⁹.

Il rilievo rimanda al difficile rapporto giudice-legge ed alla tendenza a generare un diritto giurisprudenziale del tutto incompatibile con il principio di legalità, presidiato non solo dall'art. 25, comma 2, Cost. ma anche dall'art. 111, comma 1, della medesima Carta dei valori.

2. *Gli "insani" rapporti tra diritto vigente e diritto vivente.* Non è quindi un caso che si assista ad un'inversione dei rapporti tra l'enunciato normativo e il suo momento applicativo. Se nella fisiologia quest'ultimo dovrebbe essere il prodotto o l'effetto razionalmente argomentato del primo, nella concreta patologia è "il diritto vigente ad inseguire quello vivente"¹⁰, proiettando nella legge indirizzi giurisprudenziali di natura extranormativa. Emblema di tale realtà sono le riforme normative in materia di impugnazioni. Si pensi al tema delle modifiche introdotte con riferimento ai requisiti della sentenza ed alla specifi-

come "volontà di volere, volontà preliminare diretta a far sorgere una volontà concreta allorché si verificano le condizioni dalla medesima previste, poiché ciò discende dall'esigenza di assicurare, oltre che la massima possibile certezza del diritto, l'eguaglianza di trattamento per tutti coloro che si trovano nella medesima situazione".

⁷ Sull'argomento, v. CAPPELLETTI, *Giudici legislatori*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 8.

⁸ Sul punto si rimanda a NOBILI, *Principio di legalità e processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 652, dove rileva che chi non è in contatto con la realtà operativa non può immaginare fino a che punto sia possibile «falsare il significato di una norma, ottenere decisioni che facciano dire bianco alla legge laddove diceva nero» ed in particolare si precisa come si assista ad un passaggio «da un sistema concepito e giustificato sulla supremazia della legge, in uno sempre più direttamente imperniato sul potere del magistrato; un potere che viene postulato come "diverso", come immancabilmente affidabile e, perciò, come superiore».

⁹ Sull'assunto cfr. TARELLO, *Sullo stato dell'organizzazione giuridica: intervista a Giovanni Tarello, Zanichelli*, Bologna, 1979, p. 62.

¹⁰ Così, FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, in *Inammissibilità sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 23.

città dei motivi di impugnazione. Non è difficile cogliere un momento “esecutivo” del potere legislativo rispetto ad un precedente pronunciato delle Sezioni Unite che, pur in assenza di uno specifico dato normativo, aveva di fatto anticipato la riforma¹¹. L’organo nomofilattico, lavorando al di fuori del contesto dell’art. 581 c.p.p., introduceva, tra i requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, non solo la specificità dei motivi ma la specificità “estrinseca” e cioè l’obbligo di confrontarsi e farsi carico delle specifiche argomentazioni contenute nella decisione impugnata. È accaduto, però, che il legislatore non abbia ben “eseguito” l’*imprimatur* giurisprudenziale, omettendo di inserire nella nuova formulazione dell’art. 581 c.p.p. quell’obbligo di farsi carico, con l’impugnazione, delle “proposizioni argomentative sottoposte a censura”. Ebbene, nonostante ciò, e cioè nonostante in una materia presidiata dal principio di tassatività il legislatore abbia mancato di inserire la specificità estrinseca quale requisito di ammissibilità della impugnazione, la giurisprudenza continua a pretenderla, manifestando osservanza al precedente giurisprudenziale e non al dato di legge¹². Tendenza questa non isolata perché posta in essere anche in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello. In quella sede, infatti, l’ordine nomofilattico, in base a spinte europee¹³, ha ritenuto che il giudice di appello, se intende riformare una sentenza di assoluzione in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa considerata decisiva in primo grado, è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale e a disporre l’esame in contraddittorio del dichiarante¹⁴. Anche in questo caso la l. n. 103 del 2017 non è stata buona esecutrice del *dictum* giurisprudenziale ed ha formato un comando giuridico, l’art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p., in cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è dovuta ogniqualvolta l’appello del pubblico ministero sia proposto per “motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa”. Basta leggere per comprendere quanto sia diverso il prodotto legislativo rispetto a quello giurisprudenziale da cui probabilmente traeva origine. Tale realtà, in un sistema ordinato ed osservante della fenomenologia

¹¹ V. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Mass. Uff.*, n. 268822.

¹² Tale effetto lo aveva prognosticato CERESA GASTALDO, *La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte dellattive*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 18 maggio 2017, p. 9 s.

¹³ Cfr. Corte EDU, 18 maggio 2004, Destrethem c. Francia; Corte EDU, grande camera, 21 gennaio 2006, Garcia Ruiz c. Spagna; Corte EDU, 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; Corte EDU, 9 aprile 2013, Fieras c. Romania; Corte EDU, 14 giugno 2011, Dan c. Moldavia. V. sul punto, GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio di appello*, in *questa Rivista*, 2012, p. 349 s.

¹⁴ In questi termini, Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in *Cass. pen.*, 2016, 3203; per l’estensione del principio anche al perito e consulente tecnico già sentito in dibattimento, cfr. Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, in *Ced.*, n. 275112.

della norma¹⁵, avrebbe imposto una rivisitazione degli indirizzi nomofilattici. Ed invece, anche in questo caso, è accaduto l'esatto contrario. Le Sezioni Unite, pur prendendo atto della difformità del testo di legge dai principi giurisprudenziali che si erano formati sul punto, hanno ritenuto di poter mantenere la precedente interpretazione sul rilievo che, il legislatore si sarebbe mosso in una "prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte"¹⁶.

In base a tali considerazioni si perviene alla conclusione secondo cui la nuova formulazione non introduce "un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe in contrasto con l'esigenza di evitare un'irragionevole dilatazione dei tempi processuali - ma semplicemente la previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove ritenute dal giudice di appello «decisive» ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati dalla sentenza Dasgupta"¹⁷.

Si assegna in tal modo al pronunciato giurisprudenziale valore prevalente rispetto al diverso contenuto dell'enunciato normativo. E l'operazione assume particolare valore ove si consideri che in questo caso la regola normativa è successiva alla presa di posizione del formante giurisprudenziale. Questo, quindi, non si limita a produrre l'"esatta e uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale" ma, giunge ad autoassegnarsi una capacità regolatoria in grado di modificare il contenuto di un testo legislativo postumo; si genera, in tal modo, una sorta di legge ultrattiva sottratta ad ogni vicenda modificativa della regolamentazione della materia. La conclusione conserva validità anche laddove si voglia valorizzare la presa di posizione giurisprudenziale nel punto in cui tende a giustificare il suo pronunciato col rilievo che nella sostanza il *decisum* si porrebbe in linea con l'intendimento del legislatore. Sul punto, a prescindere dalla correttezza da cui muove il postulato di fondo, deve rilevarsi che la norma giuridica vive nell'oggettività in cui è espressa. La *voluntas legis* non è un testamento, può orientare l'interpretazione del prodotto normativo ma non può sostituirsi ad esso. In sostanza, obbligo dell'interprete, ed in particolare dell'interprete che assume su di sé un onere nomofilattico, è quello di non sostituire il dato di legge che è con quello che si ritiene debba essere.

Qui il tema non è la condivisibilità o meno dei principi giurisprudenziali, ma il metodo attraverso cui gli stessi si sono affermati. In una materia assoggettata

¹⁵ Sull'argomento, in genere, con specifico riferimento alle esperienze normative, si rimanda a CORDE-RO, *Gli osservanti. Fenomenologia delle norme giuridiche*, Milano, 1967, p. 2

¹⁶ Così, Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, in *Mass. Uff.*, n. 272430.

¹⁷ Così ancora Cass, Sez. un. 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, cit.

al principio di tassatività si assiste ad una diortosi giurisprudenziale del dato di legge nella consapevolezza che quest'ultimo è difforme dalle precedenti indicazioni nomofilattiche. Si tratta, all'evidenza, di un atteggiamento culturale che tende a trasformare in legge le "massime di decisione"¹⁸; e simile metodo, potendo creare delle vere e proprie indebite "interferenze" giudiziarie, è destinato a generare ulteriori preoccupazioni anche a fronte dell'introduzione normativa del vincolo negativo del precedente nel giudizio di Cassazione¹⁹.

3. *La necessaria effettività del diritto all'accesso ad una giurisdizione di controllo.* Da tale contesto ideologico, connotato da un'indiscutibile "promiscuità" tra l'attività legislativa e quella giurisprudenziale, traggono origine le riforme sulle impugnazioni introdotte con la c.d. legge Orlando. Sul punto, al di là della condivisibilità delle stesse, occorre riconoscere come un fine lo perseguano; esso è quello di deflazionare il carico dei giudizi di impugnazione ma, soprattutto, di liberare la Corte di cassazione da quello che viene vissuto come un "assedio"²⁰ dei ricorsi. Tale finalità viene perseguita, da un lato, sottraendo competenze all'Organo nomofilattico²¹ e, dall'altro lato, restringendo il potere di accesso ad una pronuncia del grado superiore.

Si respira un forte *humus* efficientista che conduce ad un "pragmatismo di

¹⁸ Sul tema si rimanda a BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, VI ed., II, Milano, p. 862, dove si ammoniva che "le massime di decisione non sono norme giuridiche".

¹⁹ Sull'argomento cfr., volendo, DINACCI, *Il difficile rapporto giudice-legge nel giudizio di Cassazione tra accentuata nomofilachia e poteri di merito*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 874

²⁰ La locuzione prende spunto dal titolo del convegno dell'ASSP organizzato a Roma nelle giornate dal 27 al 29 ottobre 2012.

²¹ Da quest'angolo visuale la riforma persegue un disegno particolarmente lucido. Infatti si è limitato l'accesso alla cassazione con una serie di interventi di varia natura: con l'art. 608, comma 1 bis c.p.p. nel caso di doppia conforme di proscioglimento il procuratore generale presso la Corte di Appello può ricorrere per cassazione deducendo solo la violazione di legge; con l'art. 428, comma 3 bis, del pari, si limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello alle sole ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.; con l'art. 613, comma, 1, c.p.p. si è precluso da parte dell'imputato il ricorso personale in cassazione; con l'art. 606, comma 2 bis, c.p.p. si è limitato alla sola violazione di legge la proponibilità di motivi di ricorso contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; con l'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. si sono limitati i casi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; con l'art. 610, comma 5 bis, c.p.p. si sono introdotte modalità semplificate di declaratoria di inammissibilità del ricorso; scelta che va rafforzare le già previste modalità semplificate di cui agli artt. 591 e 610, comma 1, c.p.p.; con l'art. 616, comma 1, secondo periodo c.p.p. si è contemplata la possibilità, a fronte di un ricorso dichiarato inammissibile o rigettato, di un aumento della somma da pagare a favore della cassa delle ammende; con l'art. 629 bis c.p.p. si è sottratta alla corte di cassazione la competenza funzionale in tema di rescissione del giudicato; con l'art. 410 bis, comma 3, c.p.p. si è convogliata sul tribunale monocratico la competenza a decidere, con ordinanza non impugnabile, sulla eventuale nullità del provvedimento di archiviazione.

basso profilo nell'ottica di un'adeguata gestione normativa dell'esistente²².

Il problema è che tale gestione diviene il confine di realizzazione di un diritto fondamentale quale quello ad un giusto processo e, ancor prima, ad una pronuncia della giurisdizione. Il processo è giusto solo se è controllato o, quanto meno, controllabile. Ed in questa prospettiva l'accesso all'impugnazione diviene un indispensabile strumento realizzativo di quell'attività di controllo in assenza della quale non può ritenersi attuato un processo giusto. Per convincersene basti pensare al presidio costituzionale riconosciuto al ricorso per Cassazione. Senza il relativo giudizio la presunzione di non colpevolezza non può essere sovvertita nemmeno da una doppia conforme²³.

Ne è dimostrazione la non esecutività della decisione impugnata sancita dall'art. 588 c.p.p. Il dato conferma quanto sia fondamentale per la realizzazione di un processo equo la possibilità di poter accedere ad un giudizio di impugnazione ed in particolare a quello che si svolge innanzi alla Corte nomofilattica. Del resto, non è controvertibile il collegamento esistente tra una decisione giudiziaria e quei "diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". La declamazione dell'art. 2 Cost. non costituisce una mera linea programmatica ma ha un'immediata efficacia precettiva²⁴; efficacia pregevole di rilievo se si ha contezza che qui si discute del nocciolo duro della Costituzione.

Ed allora, se così è, le spinte efficientiste non possono essere realizzate attraverso una limitazione dei diritti all'accesso ad un controllo giurisdizionale. Qui sono in gioco i valori promananti dai principi; situazione questa del tutto incompatibile con una politica di gestione della giustizia con logiche da risultato aziendale, tanto più se tale risultato si intende perseguirlo attraverso una limitazione del diritto al controllo della decisione. Quel che sembra non sia

²² Così MARAFIOTI, *Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 4, p. 554.

²³ In realtà occorre, purtroppo, constatare come l'ordinamento riconosca una specifica valenza alla doppia conforme in alcuni settori della materia tesa a tutelare la libertà personale. Per convincersene si pensi all'art. 303, comma 1, c.p.p. nel punto in cui prevede che "se vi è stata condanna in primo grado ovvero se l'impugnazione è proposta esclusivamente dal pubblico ministero si applica soltanto la disposizione del co. 4", e cioè non i termini di fase ma quelli complessivi. Del pari l'art. 275, co. 2-ter, c.p.p., prescrive sia pure in presenza di alcune condizioni, che, nei casi di condanna in appello "le misure cautelari personali sono sempre disposte contestualmente alla sentenza". Si tratta all'evidenza di scelte in contrasto con quella "regola di trattamento" che costituisce il fondamento della presunzione di non colpevolezza. Sul punto v. ILLUMINATI, *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, 1979, p. 33 dove si pone in rilievo anche il valore di regola epistemologica che la presunzione costituzionale assolve.

²⁴ Sul tema si rinvia a CELOTTO, *Costituzione: Carta dei valori o norma precettiva?* in *Processo penale e Costituzione*, a cura di DINACCI, Milano, 2010, p. 1.

recepito sul piano operativo è che il processo e, ancor di più, il sistema dei controlli sulle decisioni, è qualità non quantità, è regola, è metodo, è diritto di accesso ad una giurisdizione superiore, è giurisdizionalità della procedura, è limite al potere.

4. *Inammissibilità e prescrizione: il delinarsi di un rapporto servente.* Probabilmente è proprio la mancanza di tali consapevolezze che fa registrare una tendenza legislativa ed operativa diretta ad ampliare le ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni con conseguente limitazione del diritto di accesso ad una giurisdizione di controllo.

Già all'indomani della Legge 26 marzo 2001, n. 128, istitutiva di un'apposita sezione chiamata a valutare l'ammissibilità del ricorso, si è sedimentata una "cultura dell'inammissibilità intesa quale reazione dell'ordinamento agli abusi che si presumono commessi dalle parti nell'impiego dilatorio e strumentale del ricorso"²⁵. Tale contesto culturale ha trovato facile attecchimento ed espansione a causa di indefinite fattispecie di inammissibilità cui si coniugano interventi giurisprudenziali diretti ad ampliarne i contenuti e gli effetti. Il quadro che si delinea è l'utilizzo della sanzione quale *escamotage* deflattivo e come strumento idoneo ad evitare declaratorie di prescrizione. In sostanza, le esangui fattispecie della specificità dei motivi e della manifesta infondatezza degli stessi consentono a quella cultura dell'inammissibilità "libertinaggi giurisprudenziali" in forza delle quali si raggiunge un dato statistico dei ricorsi inammissibili che si attesta oltre il 60%²⁶. Ma, a parte ciò, occorre anche segnalare come, sul piano operativo, l'inammissibilità venga utilizzata per raggiungere risultati processuali che quella stessa categoria non consentirebbe. Si pensi all'affermazione secondo cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non permette l'instaurazione di un valido "rapporto processuale" e quindi da qui si fa discendere l'affermazione della preclusione a poter rilevare e dichiarare *ex art. 129 c.p.p.* la causa di non punibilità anche in seguito a pubblica udienza²⁷. Tale soluzione sarebbe comprensibile se limitata a quelle rare evenienze in cui la sequenza introduttiva del procedimento d'impugnazione è minata in origine ma non certo quando il giudice deve en-

²⁵ Così MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 37.

²⁶ Al riguardo si rimanda ad ALONZI, *Lettura ragionata dei dati delle inammissibilità in Cassazione per l'anno 2016*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 3 e ss.

²⁷ Cfr. Cass., Sez. IV, 20 gennaio 2004, n. 18641, in *Mass. Uff.*, n. 22834901. Nella medesima direzione cfr. Cass., Sez. un., 22 novembre, 2000, De Luca, in *cass.pen.*, 2001, 176.

trare con momenti valutativi persino sulla “infondatezza” manifesta²⁸. In tali ipotesi non si è in presenza di una inammissibilità originaria che evidenzia l’incapacità del procedimento introduttivo ad innestare una sequenza procedimentale eventuale²⁹. Qui la sequenza procedimentale è attivata, tant’è che è il giudice dell’impugnazione a dover valutare quella manifesta infondatezza non rilevata nemmeno dall’apposita sezione istituita dall’art. 610, comma 1, c.p.p.. In questa prospettiva, la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza evidenzia un’aporia del sistema che si acuisce nella misura in cui la stessa viene dichiarata nella pubblica udienza. Peraltro il tema è caratterizzato da una forte dose di discrezionalità nella individuazione postuma del discrimine tra infondatezza e manifesta infondatezza. Emerge la disinvolta possibilità di un uso finalisticamente orientato³⁰ dell’inammissibilità che si concreta “nello spostare, di volta in volta, quella sottile linea che separa il proscioglimento dalla conferma della condanna, pur in presenza dell’ormai maturata prescrizione del reato”³¹. Si evidenzia, così, quella cultura dell’inammissibilità declinata in maniera incompatibile con il principio di legalità. L’istituto viene così posto “al servizio” di una finalità politica, diretta ad evitare la prescrizione del reato³².

5. *Lo strumento deflattivo della specificità estrinseca dei motivi. Coerente-*

²⁸ Tale forma di valutazione risulta del tutto incompatibile con quel criterio di *absolutio ab instantia o ab observatione iudicii*. Sul tema, in generale, si rimanda a BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Napoli, rist. 2018, p. 116; LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, I, Napoli, 1961, p. 785.

²⁹ Sul punto, v. SABATINI, *Trattato procedimenti incidentali*, Torino, 1953, p. 86; in senso parzialmente difforme, GALLI, *L’inammissibilità dell’atto processuale penale*, 1968, Milano, p. 127; da ultimo, v. FONTI, voce *Inammissibilità*, in *Dig. Pen.*, V, agg., Torino, 2010, p. 434.

³⁰ Cfr. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *questa Rivista*, 2018, n. 3, p. 7.

³¹ Così, con la consueta precisione, MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 38 dove in nota n. 5 evidenzia come il problema fosse stato posto e correttamente risolto da Cass., Sez. un., 11 novembre 1994, n. 21, in *Mass. Uff.*, n. 19990301, nella cui motivazione si sottolineava che “il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile, che però agli effetti pratici non è fonte di conseguenze radicalmente diverse se concerne solo l’alternativa tra inammissibilità e rigetto del ricorso, mentre diventerebbe assai impegnativa se l’inammissibilità per manifesta infondatezza dovesse considerarsi preclusiva di un proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p.”.

³² Sul punto, v. ancora MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 41 dove afferma che “posto l’obiettivo, la procedura penale del fine riuscirà sempre a giustificare i mezzi impiegati per il suo raggiungimento. Stando così le cose, si potrebbe quasi salutare con favore la scelta della recente legge Orlando, per altri versi pernicioso e contestabile, di sospendere i termini della prescrizione per tre anni nel corso delle impugnazioni proposte avverso una sentenza di condanna”.

mente a tale linea di indirizzo di politica legislativa si pone l'art. 581 c.p.p. Qui, come si è visto, si assiste ad un disallineamento del formante giurisprudenziale rispetto al prodotto legislativo. E la natura del denunciato disallineamento attiene all'inserimento nella categoria della "specificità dei motivi" di quella specificità estrinseca che impone al soggetto impugnante di confrontarsi specificamente con l'*argumentum* della decisione. In tal modo, però, l'appello si trasforma da azione di impugnativa in giudizio a critica vincolata. Quel che si viene a devolvere non è più il punto al quale i motivi si riferiscono, così come disposto dall'art. 597, co. 1, c.p.p., bensì il contenuto del motivo. In tal modo, tuttavia, di fatto anche l'appello, al pari del ricorso in Cassazione, devolve il motivo.

E già qui occorre prendere contezza di come "l'azione giurisprudenziale" conduca ad un risultato difforme dal dato normativo. Coniando una regola giuridica non contemplata da una materia presidiata dal principio di tassatività³³, di fatto si generano momenti di incompatibilità di disciplina con l'art. 597, co. 1, c.p.p. Questo, infatti, nella misura in cui anche nell'appello si devolve la specifica doglianza contenuta nel motivo, viene di fatto "scalzato" dall'operatività della regola di cui all'art. 609, co. 1, c.p.p. Ma, a parte il segnalato episodio di creazione di una regola sulla base di una forgia giurisprudenziale extranormativa, il tema è foriero di ulteriori conseguenze. Infatti, restringendosi il perimetro del *devolutum* si restringe contestualmente anche il perimetro della ricorribilità avverso la sentenza di appello. In tale contesto non è difficile immaginare invocazioni di formazioni progressive del giudicato o quantomeno di preclusioni a trattare una questione che, ancorchè "interna" al punto devoluto, non è contenuta nello specifico motivo³⁴. La circostanza, per

³³Cfr. nuovamente MAZZA, *La nuova cultura dell'inanmissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inanmissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 41; LA ROCCA, *Inanmissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, cit., p. 8.

³⁴Oggettivamente è difficile immaginare un giudicato che non si formi sul capo. Occorre, al riguardo, segnalare come le Sezioni Unite abbiano statuito che la decisione è irrevocabile "soltanto quando sono divenute irrettrabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ai reati attribuitigli" (così Cass., Sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903, in *Cass. pen.*, 2017, 2683). Ne deve, quindi, discendere che i punti della decisione, se non devoluti, possono determinare una semplice preclusione. In sostanza, nel caso di condanna, la mancata impugnazione della colpevolezza dell'imputato fa sorgere una preclusione sul punto ma non genera alcuna autorità di cosa giudicata sempre che l'imputato, con riferimento allo stesso capo, abbia devoluto il giudizio sulla quantificazione della pena ovvero del riconoscimento delle circostanze; di qui la rilevanza della prescrizione del reato o di qualsiasi ulteriore causa di proscioglimento ex art.129 c.p.p. fino al momento in cui diventi definitiva la pronuncia relativa al capo.

Tuttavia, quanto qui affermato si sostiene sulla base della differenza esistente tra devoluzione del punto e devoluzione del motivo. Nel momento in cui l'appello, attraverso l'introduzione giurisprudenziale del

quel che qui interessa, determina un ampliamento del campo operativo dell'inammissibilità anche nel giudizio di Cassazione. In questa sede, infatti, dal momento in cui si trasforma l'appello in una forma di giudizio dai limiti cognitivi individuati sul "motivo" anziché sul "punto", si potrebbe precludere la proposizione di questioni non veicolate con i motivi di appello e ciò a prescindere che si verta in tema di violazioni di legge³⁵. In sostanza, attraverso la produzione giurisprudenziale della regola della specificità estrinseca dei motivi, si consente di perseguire in maniera indiretta l'obiettivo di politica giudiziaria di limitare l'accesso alla Corte di cassazione. Non a caso, coerentemente a tale impostazione, le Sezioni unite hanno rammentato come l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, co. 4, c.p.p., possa essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche dalla stessa Corte di cassazione³⁶.

Il tema si arricchisce di ulteriori "inquinamenti". La valutazione sulla specificità estrinseca dei motivi, implicando una comparazione tra i contenuti della doglianza e l'argomento della decisione criticato, può condurre inevitabilmente a forme di giudizio di merito che mal si attagliano alla categoria dell'inammissibilità. Il rischio è che un giudizio preliminare in rito si trasformi in un giudizio, seppure ipotetico, sulla persuasività della doglianza³⁷.

La situazione è resa ancora più sfuggente dal *deficit* di determinatezza della locuzione "specificità dei motivi"; situazione questa che dilata la discrezionalità operativa del giudice in ordine alla declaratoria di inammissibilità. Infatti, la genericità del riferimento normativo espone al rischio che il giudice non si limiti a verificare il collegamento logico-razionale che deve intercorrere tra la specifica censura e l'argomento decisivo su cui la doglianza si concentra, potendo essere indotto a momenti di valutazione ulteriore quali "la serietà, la precisione, la chiarezza, la logicità, la fondatezza, basando la valutazione di ammissibilità [...] su caratteristiche che esorbitano dal tipico controllo preliminare"³⁸. In tal modo, però, si manda in frantumi la categoria dommatica

principio di specificità estrinseca, viene trasformato in un giudizio a critica vincolata non è difficile immaginare espansioni operative della formazione progressiva del giudicato.

³⁵ In sede giurisprudenziale si è ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato sulla denuncia di violazioni di legge non dedotte con l'appello, in tal senso Cass., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, in *Mass. Uff.*, n. 21398101, ovviamente tale principio, enunciato espressamente dall'art. 606, co. 3, c.p.p., è da ritenersi insuscettibile di interpretazioni dirette ad estenderne la portata oltre l'evenienza della doglianza relativa alla violazione di legge.

³⁶ Cfr. Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

³⁷ Sul tema, cfr. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, cit., p. 10.

³⁸ Così LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, cit., p. 11.

dell'inammissibilità³⁹ che si fonda non più sulla capacità del procedimento introduttivo ad innestare una diversa sequenza procedimentale, bensì su valutazioni che impingono nel merito⁴⁰.

Il rischio che si corre è quello di declaratorie di inammissibilità dell'impugnazione ogniqualvolta si ritiene che l'appello non abbia ragionevoli probabilità di essere accolto. Tale evenienza, seppur non disciplinata nel settore processuale-penalistico, a differenza di quanto accade in quello processuale-civilistico⁴¹, potrebbe essere parente stretta di quella valutazione sulla forza persuasiva della doglianza indotta dalla necessità di parametrare il motivo sulla specificità estrinseca⁴².

Emerge, quindi, come sia proprio tale ultimo requisito introdotto per via giurisprudenziale a determinare il rischio di valutazioni di inammissibilità *extra ordinem* caratterizzate da giudizi di merito. Di qui il timore di ulteriori straripamenti giurisprudenziali⁴³ nella gestione del fenomeno che deve invece essere ricondotto nell'alveo della capacità regolativa della legislazione⁴⁴.

6. *Le aporie di disciplina tra inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi.* Criticità ancora più accentuate si registrano con riferimento alle ipotesi di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Qui, in prima battuta, è il dato normativo a generare perplessità⁴⁵. Ancorare un giudizio di ammissibilità alla "fondatezza dei motivi" significa confondere il requisi-

³⁹ In tal senso, MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 38.

⁴⁰ Sul punto, v. CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, cit., p. 169, dove con riferimento al requisito della specificità dei motivi precisa che la "partita si gioca sulla forza persuasiva della doglianza".

⁴¹ Cfr. art. 348 *bis* c.p.c.

⁴² Sul tema si rinvia ancora a CERESA GASTALDO, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, cit., p. 169.

⁴³ Sul punto occorre rilevare come non possa assegnarsi alla magistratura la responsabilità della gestione del fenomeno. Del resto, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare come non sia consentito al giudice penale di disfarsi di qualsiasi elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo in quanto ritenuto di ostacolo alla repressione del reato (Corte cost., n. 24 del 2017). Sul tema, cfr. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, cit., p. 11; NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in Arch. pen., 2017, p. 453.

⁴⁴ Sull'argomento, in genere, del primato della legge cfr. FERRAJOLI, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Roma-Bari, 2016, p. 18.

⁴⁵ L'istituto, sconosciuto al codice del 1913, era previsto dall'art. 524 del codice 1930; abrogato dalla legge n. 517 del 1955, venne reintrodotta dalla legge n. 1652 del 1962; e, infine, ripreso dal codice vigente. Sul tema Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2013, 793 dove definisce l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi come "misura praticamente necessaria ma pericolosa".

to idoneo a provocare una pronuncia di merito con quello della sua fondatezza. Né sul punto può soccorrere l'attributo "manifesta". Nella misura in cui si richiede un controllo sulla fondatezza del ricorso si entra comunque nel campo delle valutazioni di merito⁴⁶. L'infondatezza si distingue dalla manifesta infondatezza non per un motivo qualitativo, in quanto in ambedue le ipotesi il ricorso è infondato, bensì per la misura quantitativa dell'infondatezza e cioè per il grado di infondatezza del ricorso⁴⁷ ma, come risulta immediatamente percepibile, la tipologia di giudizio non cambia.

L'infondatezza dei motivi non può prescindere da un'indagine relativa al loro contenuto. Ed allora, se si è consapevoli che ammissibilità e fondatezza si pongono in termini di pregiudizialità, "il giudizio di inammissibilità per infondatezza appare una stortura giuridica"⁴⁸. Anzi, il connubio che si è inteso creare tra inammissibilità e infondatezza del motivo è affetto da una sorta di incompatibilità strutturale; ma tale è stata la scelta che l'arbitrarietà del legislatore ha inteso esercitare⁴⁹. Tuttavia, se così è, occorre anche assumere contezza che l'inserimento della manifesta infondatezza dei motivi tra le cause di inammissibilità costituisce una *factio legis* per nulla riconducibile al giudizio di inammissibilità⁵⁰. Quest'ultimo non può basarsi su implicazioni valutative del giudice⁵¹ dovendo essere affidato ad una mera constatazione *in limine*⁵². Viceversa, quando si sdogana nella categoria dell'inammissibilità una valutazione sulla infondatezza, sia pur manifesta, si impone comunque un procedimento

⁴⁶ Nel senso che la manifesta infondatezza costituisce un tipico giudizio di merito. Cfr., MARAFIOTTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, Torino, 2004, p. 129.

⁴⁷ In tale direzione, MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 42.

⁴⁸ Così, SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, cit., p. 386; sul tema, v. DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità*, Milano, 1938, p. 61, dove, in termini più comprensivi, sottolinea che "si ha una zona grigia tra inammissibilità e infondatezza; la pronta rilevabilità di quest'ultima funge da condizione negativa di un esame più approfondito".

⁴⁹ Cfr. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, cit., p. 3 dove precisa che il legislatore è del tutto arbitro delle scelte legislative.

⁵⁰ In questa direzione V. FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, cit., p. 24.

⁵¹ Da sempre la manifesta infondatezza rappresenta l'ipotesi di inammissibilità più problematica in ragione della diagnosi di carattere sostanziale che la postula. Sul tema V. FONTI, voce *Inammissibilità*, in *Dig. pen.*, V Agg., Torino, 2010, p. 436; ID., *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, p. 88.

Già in precedenza, MARAFIOTTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, cit., p. 129.

⁵² In tal senso, BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 187, che evidenzia come "in realtà l'itinerario argomentativo seguito ha ridimensionato, se non escluso di fatto, la distinzione tra "infondatezza *semplice* e quella *manifesta*", dando luogo ad una prassi che utilizza la causa di inammissibilità in questione come una mannaia per sfoltire il numero dei ricorsi in cassazione".

logico articolato che prende in considerazione tutti gli elementi di giudizio⁵³. Tale realtà è stata colta dalla stessa Corte nomofilattica la quale aveva avuto modo di rilevare che “in linea di principio l’esame di ammissibilità dell’impugnazione ha natura preliminare, inteso com’è a stabilire se siano state rispettate le condizioni dalla cui osservanza dipende la regolarità del processo. E che la relativa indagine deve sempre precedere quella concernente il merito, costituendo l’inammissibilità un ostacolo ad ogni altra decisione. Ma nell’ipotesi di ricorso per cassazione proposto per motivi manifestamente infondati si è in presenza di una fattispecie legale che – pur se disciplinata esplicitamente dal legislatore in chiave di inammissibilità- presenta la singolare peculiarità che alla conclusione della inammissibilità la Corte può pervenire, per insopprimibili ragioni logiche, solo in esito ad una deliberazione sulla fondatezza della censura. Ed è perciò nella specie del tutto ininfluenza la preclusione dell’esame del merito che – secondo i principi generali – deriverebbe dalla inammissibilità dell’impugnazione, perché l’inammissibilità in esame di per sé già si colloca sostanzialmente nell’area delle statuizioni di merito”⁵⁴.

Le segnalate criticità, che derivano da una contraddittoria ricostruzione della categoria della inammissibilità, sono destinate ad acuirsi a fronte dell’evidente genericità della locuzione “manifesta infondatezza”. Qui si verte in un giudizio di valore esposto al soggettivismo di chi deve giudicare e probabilmente alla stessa linea di politica legislativa del momento. Tutto ciò genera momenti di “tensione” costituzionale con il principio di legalità processuale presidiato dall’art. 111, co. 1, Cost.⁵⁵. Tale realtà, unita ad una ricostruzione normativa della manifesta infondatezza dei motivi in evidente conflitto con la categoria dell’inammissibilità, segnala precisi indici ermeneutici che dovrebbero condurre l’interprete ad interpretazioni razionalizzanti che, in assenza di una censura costituzionale, imporrebbero comunque di esitare in momenti di “prudenza applicativa”.

Si deve purtroppo constatare che così non è. Basti pensare alle vicende relative alla rilevanza della prescrizione maturata tra la decisione di appello e il giudizio di cassazione. In questi casi la giurisprudenza, sul presupposto che

⁵³ Cfr. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, cit., p. 10.

⁵⁴ Così, Cass., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, cit..

⁵⁵ Sul punto, v. MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, cit., p. 42, dove correttamente evidenzia che se la questione di legittimità “venisse sollevata sarebbe un *leading case* non solo per la palese indeterminatezza della disposizione processuale penale sottoposta al giudizio della Corte ma anche perché ... il principio costituzionale non è mai stato invocato quale parametro di riferimento, come se si trattasse di una previsione meramente programmatica non immediatamente precettiva”.

l'inammissibilità non instaura il "rapporto processuale", ritiene non rilevabile la prescrizione del reato⁵⁶.

Eppure, nel passato, sempre l'organo nomofilattico aveva colto come la manifesta infondatezza dei motivi impliciti "un'analisi sulla fondatezza del ricorso che, superato il vaglio della irricevibilità, è conseguentemente dotato della idoneità a produrre l'impulso processuale necessario ad originare il giudizio di impugnazione"; di qui la conclusione della rilevabilità delle cause di immediato proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.⁵⁷. In quell'occasione si è mostrata consapevolezza che l'impugnazione "manifestamente infondata" si inserisce nella seriazione causale degli atti⁵⁸, producendo l'effetto dell'innesto di una ulteriore e diversa sequenza procedimentale. In sostanza la Corte, pur prendendo atto che si è al cospetto di quello che il legislatore ha definito causa di inammissibilità, ha colto come quella specifica causa di inammissibilità, a differenza delle altre, proprio per la sua morfologia non impedisce il dinamismo funzionale degli atti processuali con conseguente instaurazione del giudizio di impugnazione.

In ogni caso, al di là del problema specifico che nella sostanza richiama la differenza tra inammissibilità originaria o sopravvenuta dell'impugnazione⁵⁹, quel che sorprende è l'adozione di soluzioni giuridiche così distoniche tra

⁵⁶ Il riferimento è a quell'indirizzo giurisprudenziale in base al quale "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)". Così, Cass., Sez. un., 22 novembre 2000, cit. n. 32. Negli stessi termini più di recente cfr., tra le altre, Cass., Sez. IV, 20 gennaio 2004, n. 18641, cit..

⁵⁷ Cfr. Cass., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, cit.

⁵⁸ Sulla formazione progressiva del procedimento connotato da un collegamento causale degli atti cfr. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, rist. 1982, p. 134, dove si individua la caratteristica del procedimento nella nota dell'obbligatorietà che garantisce "una serie di atti ed una serie di effetti causalmente collegati fino ad un effetto conclusivo"; SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, cit., p. 11 dove identifica la nozione di collegamento causale degli atti con il concetto di vincolazione giuridica, affermando che è l'energia che sprigiona l'atto a determinare il collegamento causale con l'atto successivo del procedimento. Nel senso che il procedimento è una "combinazione di atti i cui effetti sono causalmente collegati" e che "non vi è un effetto unico ma un effetto finale" cfr. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940, p. 425; negli stessi termini SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, cit., p. 19 nel punto in cui si specifica che "l'attività nel processo è fonte di causalità giuridica, nel senso che, attuandosi in virtù delle norme che la regolano, nella sua attuazione implica sempre una seriazione causale in quanto produce l'applicazione di nuove norme che si conformano all'attività svolta".

⁵⁹ L'indicata bipartizione delle tipologie di inammissibilità dei rimedi impugnatori fu teorizzata da MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Torino, IV, 1956, p. 526; sul tema cfr. pure LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, cit., III, p. 44; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, Milano, I, p. 516 e 540. Per un inquadramento storico cfr., FONTI, voce *inammissibilità*, cit., p. 445.

loro a fronte di un medesimo dato normativo. La circostanza assume ulteriore valenza laddove si consideri che il tema era stato più volte affrontato dalle Sezioni Unite le quali, sul rilievo che la particolare causa d'inammissibilità della manifesta infondatezza comporti una valutazione dei temi devoluti talvolta anche approfondita, ritenevano l'applicabilità in tali evenienze dell'art.129 c.p.p.⁶⁰.

Sorge allora il dubbio che alcune scelte siano determinate da esigenze di politica criminale e, quindi, non risultino dettate dall'obbligo di fornire "l'esatta ed uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale", in altre parole dalla buona nomofilachia, rinvenibile anche nel criterio del rispetto del principio di uguaglianza "attraverso la fedele applicazione della legge"⁶¹.

7. Manifesta infondatezza, giurisprudenza consolidata e potere nomofilattico: il rischio di oligarchie giudiziarie. La previsione della manifesta infondatezza dei motivi è foriera di ulteriori criticità. Sul piano operativo la causa di inammissibilità in discorso viene individuata dalle Sezioni unite nell'evenienza in cui il ricorso risulta caratterizzato da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma ovvero da doglianze in contrasto con una giurisprudenza costante⁶². E, al riguardo, è indicativa la circostanza che il 44% delle declaratorie di inammissibilità si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso⁶³. Il dato statistico costituisce l'indice dell'uso quantitativo che viene fatto di tale specifica causa di inammissibilità. Il dato assume ulteriore valenza ove si consideri che dal 2004 al 2014 le cause di inammissibilità dei ricorsi variano, a seconda degli anni, dal 61 al 68%⁶⁴. Se su tali percentuali il 44% delle inammissibilità si fonda sul criterio della manifesta infondatezza significa che sussiste un forte presidio sull'osservanza della interpretazione giurisprudenziale. Se così è, non pare controvertibile che l'art.

⁶⁰ Cfr. Cass., Sez. un., 30 giugno 1999, cit.; Id., Sez. un., 24 giugno, 1998, Verga, in *cass. pen.*, 1999, 843; Id., Sez. un. 11 febbraio 1995, in *giur.it*, 1996, c. 504;

⁶¹ Sul punto si rimanda agli insegnamenti di CONSO, *Ruolo e funzioni della Corte di cassazione nell'ottica dei rapporti di costituzionalità*, in *La Corte di cassazione nell'ordinamento democratico*, Milano, 1996, p. 18.

⁶² Così, Cass., Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca, in *Foro.it.*, 2001, II, c. 335; Id., Sez. un., 22 marzo 2005, Bracale, in *Cass. pen.*, 2005, 2814.

⁶³ Il dato è riportato in CANZIO-LATTANZI, *Quando l'informazione disorienta*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2941.

⁶⁴ I dati sono ricavati dall'ufficio statistico della Corte di cassazione, secondo cui le cause di inammissibilità negli ultimi anni sono hanno sempre superato il 60% dei ricorsi. In particolare, il 68% nel 2002, il 63% nel 2004, 2005 e 2007, il 64% nel 2006, il 61% nel 2008, il 63% nel 2009, il 64% nel 2010, il 62% nel 2011, il 65,2% nel 2012, il 64,3% nel 2013 ed infine il 61% nel 2014 (dati questi confrontabili in www.cortedicassazione.it).

606, co. 3, c.p.p., ove coniugato alla previsione di nomofilachia rafforzata introdotta con i co. 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 618 c.p.p., tende l'ordinamento verso soluzioni giurisprudenziali che possono ritenersi compatibili e benvenute nella misura in cui non si dimentichi che il giudice è soggetto diverso rispetto alla legge ed anzi è ad essa assoggettato⁶⁵.

Solo in tal modo la corretta nomofilachia non subisce le torsioni di una giurisprudenza legislatrice. Tale paventata realtà attiene alla patologia applicativa e non alla fisiologia ordinamentale. A ben vedere il rispetto del precedente, così come delineato dall'art. 618 c.p.p., deriva dall'autorevolezza argomentativa e non da una formale forza di legge⁶⁶. Il vincolo è sostanziale, non discende da una qualsivoglia autorità formale. Prova ne è che ben può riproporsi il tema sollecitando le Sezioni unite ad una nuova pronuncia, verificandosi così la persistente persuasività in concreto dell'argomentazione⁶⁷. Il rilievo risulta condiviso dalla stessa Corte costituzionale laddove ha rilevato come le Sezioni unite, pur aspirando ad acquisire stabilità e generale seguito, si rivolgono a "connotati solo 'tendenziali' in quanto basati su un'efficacia non cogente ma di tipo essenzialmente 'persuasivo' con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell'organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica [...], mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a rivedere le loro posizioni anche su impulso della sezione singola, come in più occasioni è in fatto accaduto"⁶⁸.

Il tema però, con riguardo alla inammissibilità, si arricchisce di ulteriori connotazioni proprio in ragione della indeterminatezza descrittiva delle fattispecie individuatrici la causa di inammissibilità. Ed è proprio tale caratterizzazione a non consentire adeguati controlli⁶⁹. In tal modo la decisione del giudice non risulta discrezionale ma facoltativa e, quindi, arbitraria⁷⁰.

⁶⁵ Sul punto cfr. NOBILI, *Principio di legalità e processo penale*, in *Riv.it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 650.

⁶⁶ Sul punto cfr. volendo DINACCI, *Il difficile rapporto giudice-legge nel giudizio di cassazione, tra accentuata nomofilachia e poteri di merito*, cit., p. 876.

⁶⁷ Sul tema si rimanda a FERRAJOLI, *Contro la giustizia creativa*, in *Questione giustizia*, 2016, cit., p. 27.

⁶⁸ Così, Corte cost., n. 230 del 2012.

⁶⁹ Sul punto occorre segnalare come le forme per la declaratoria di inammissibilità non consentano un'adeguata partecipazione delle parti. Si va dal procedimento *inaudita altera parte* di cui agli artt. 610, co. 5-*bis* e 591 c.p.p. alla procedura cartolare di cui all'art. 610, co. 1, c.p.p. Singolare è poi il fatto che, a fronte della declaratoria di inammissibilità contemplata dall'art. 610, co. 5-*bis* c.p.p. si preveda il solo rimedio giuridico di cui all'art. 625-*bis* c.p.p. confinato nell'errore materiale o di fatto.

⁷⁰ L'esistenza di un predeterminato vincolo legale distingue l'atto discrezionale da quello facoltativo. Mentre il primo può essere adottato nei limiti in cui sussistano le condizioni richieste dalla legge, il

Se tutto ciò viene calato in un sistema in cui è vigente la regola processuale della nomofilachia, gli effetti si amplificano. Infatti, il vincolo negativo del precedente, se applicato a fattispecie indeterminate quale la manifesta infondatezza dei motivi che, a sua volta, viene postulata con riferimento a quelle doglianze che si pongono in contrasto con la giurisprudenza consolidata, implica il concreto rischio di consentire forme di oligarchia giurisprudenziale.

8. *Le indebite estensioni operative.* I rilievi prospettati trovano ulteriore consolidamento non solo a fronte di censurabili *overruling* giurisprudenziali emersi nel settore processual-civilistico⁷¹, ma soprattutto nella tendenza a di-

secondo appare del tutto svincolato da presupposti legittimanti di natura normativa. Conseguentemente, l'atto facoltativo, caratterizzato dall'assenza di "condizioni" operative, risulta contiguo a scelte arbitrarie le quali, peraltro, proprio perché non "contenute" in uno schema legale, non risultano nemmeno controllabili. La situazione è differente dall'atto discrezionale in relazione al quale, pur essendovi margini di "manovra" valutativa, vi è una regolamentazione di una fonte normativa che consente un controllo effettivo sul corretto uso del potere discrezionale.

Sull'argomento, avuto riguardo all'arresto facoltativo, cfr. CORDERO, *Procedura Penale*, Milano, 2012, p. 494, dove si precisa che "Se le parole fossero meno vischiose o le pesissimo meglio, l'art. 381 non sarebbe intitolato «arresto facoltativo in flagranza», come l'art. 236 cod. Rocco, da cui discende, né esordirebbe con lo stesso movimento assertivo: ufficiali e agenti «hanno facoltà d'arrestare...». *Proprie loquendo*, appare facoltativo l'atto che N possa (nel senso corrispondente al verbo tedesco "*dürfen*" o all'inglese "*to be allowed*") compiere od omettere. Non è l'ipotesi qui considerata, e che non lo sia, era chiaro da un contorcimento verbale nel vecchio art. 254, sulla cattura «facoltativa»: quando stabilisce «se debba valersi della facoltà d'emettere il mandato», quel giudice «deve tener conto del pericolo...»; se lo omettesse, non avendo "tenuto conto del pericolo" *et caetera*, agirebbe male; dunque, doveva emetterlo. Ora, ha un predicato l'atto che N deve compiere, se gli constano situazioni ellitticamente definite dalla norma: "discrezionale"; ma i compilatori, talvolta inclini a discutibili purismi, ripetono quello sciatto gesto nomenclatorio. Che l'atto cosiddetto facoltativo sia dovuto, viene fuori anche all'ultimo comma: «si procede all'arresto [...] soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze». Formula imperfetta ma l'autentico significato traspare nitido: dev'essere arrestato chi abbia commesso un fatto "grave" o risulti "pericoloso"; tanto più se fosse l'autore pericoloso d'un fatto grave". L'argomento è anche adombrato da GREVI, *Introduzione*, in *La nuova disciplina della libertà personale nel processo penale*, Cedam, Padova, 1985, p. 11, laddove denunciava sempre con riferimento all'arresto facoltativo «l'omessa indicazione finalistica di stampo cautelare».

⁷¹ Cfr. Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, in *Giur. cost.*, 2012, 3153; Id., 6 novembre 2014, n. 36675, in *Giur. civ. massim.*, *Mass. Uff.*, n. 632845; In quella sede, tra le altre cose si assiste alla codificazione di una preclusione o decadenza derivante non già dal testo di legge ma "dall'*overruling* giurisprudenziale"; preclusione o decadenza da escludersi solo nei confronti della parte «che abbia confidato incolpevolmente, cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo (da verificarsi in concreto), nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'*overruling*» (in tali termini Cass. civ., Sez. un., 11 luglio, 2011, cit.); per una più approfondita analisi del tema sia consentito il rinvio a DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia*

disciplinare anche il miglioramento dello svolgimento complessivo della funzione nomofilattica attraverso forme di *soft law* intrinsecamente sottratte a quella riserva di legge sui cui poggia il principio di legalità⁷². Sul punto, tuttavia, se la tendenza a disciplinare alcuni settori del procedimento penale mediante circolari emanate dai cc.dd. capi degli uffici è purtroppo cosa nota⁷³, costituisce una novità assoluta la pretesa di orientare l'applicazione del dato normativo sulla base di meri accordi organizzativi intervenuti tra rappresentanti delle varie categorie del mondo giudiziario⁷⁴. La situazione appare ancor più rilevante nella misura in cui il campo di incidenza dei menzionati accordi organizzativi si inserisce nel settore penalistico, certamente più sensibile di altri al rispetto del principio di legalità. Come se non bastasse, il campo specifico di intervento della *soft law* riguarda un settore, quello delle impugnazioni, assoggettato ad un regime di tassatività.

Pertanto, l'idea di voler intervenire attraverso fonti diverse dalla legge nella disciplina di una "materia" che non può esistere al di fuori di una specifica previsione che ne regola i casi ed i modi è, già di per sé, un'operazione non consentita; ciò ancor di più laddove viene finalizzata a ridurre il sistema dei controlli sulla decisione anche a dispetto del diritto al ricorso per Cassazione tutelato dalla Carta dei valori. Ed è proprio ciò quel che accade quando la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso a causa di una tecnica espositiva dei motivi «ridondante e caotica», ne rileva la genericità, precisando

tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale, cit., p. 17.

⁷² Cfr. *Memorandum* sottoscritto il 15 maggio 2017 dai vertici della Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, nonché dai Procuratori Generali della Cassazione e della Corte dei Conti, in *Foro.it*, V, 2018, c. 57.

⁷³ Si pensi, con riferimento ai criteri di priorità, alla c.d. Circolare Zagreblesky, il cui testo è riportato in *Cass. pen.*, 1991, p. 362 s., in base alla quale i procedimenti venivano suddivisi, secondo un ordine decrescente di priorità, in tre categorie: quelli nei quali siano state adottate misure cautelari personali o reali; quelli relativi a reati da ritenere gravi, in base alla personalità dell'indagato, alla lesione subita dall'interesse penalmente protetto, alla reiterazione della condotta, al danno (patrimoniale e non) cagionato e non risarcito o altrimenti rimosso; quelli residui. Tale circolare, adottata sulla base dei poteri conferiti dall'art. 70, co. 3, ord. giud. al capo dell'ufficio, era stata preceduta da quella a firma congiunta del Presidente e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino (in *Cass. pen.*, 1989, p. 1616 s.), con la quale si manifestava il convincimento che occorresse «un filtro scrupoloso delle priorità da assegnare ai singoli processi (...)».

Nella stessa direzione si muove anche la Circolare adottata dal Procuratore della Repubblica di Torino il 10 marzo 2007, che suscitò vivaci reazioni da parte dell'Unione delle Camere penali italiane e fu oggetto di interrogazioni parlamentari. Sul tema cfr. MANNUCCI PACINI, *L'organizzazione della Procura della Repubblica di Torino: criteri di priorità o esercizio discrezionale dell'azione penale?*, in *Quest. giust.*, 2000, p. 175.

⁷⁴ Il riferimento è al Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale, sottoscritto il 17 dicembre 2015.

che tale conclusione è ricavabile dal «Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale»⁷⁵. Ma, quel che più rileva è il fatto che in sede nomofilattica si precisa come il menzionato Protocollo costituisca «uno strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 c.p.p.»⁷⁶.

In tal modo, volendo utilizzare un linguaggio sindacale, l'accordo di "categoria" integra ed implementa il dato di legge. Coerentemente a tale metodo, si è arrivati a rilevare l'aspecificità dei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso, ogniqualvolta gli stessi siano devoluti con una promiscua mescolanza e, quindi, in contrasto con il Protocollo d'intesa, laddove prevede che «i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p.»⁷⁷. Può anche darsi che, nel caso di specie, la redazione dei motivi di ricorso non fosse delle migliori, ma il dato che qui interessa è la costruzione di una causa di inammissibilità dell'impugnazione in forza non di un'espressa previsione normativa, bensì di un mero accordo definito «strumento esplicativo del dato di legge»⁷⁸. In sostanza, in un processo per natura indisponibile ed in una "materia" assoggettata al principio di tassatività si ritiene che gli "accordi negoziali di categoria" possano rappresentare la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Così, però, si apre la strada ad un "diritto libero", del tutto incompatibile col dovere di osservanza del principio di legalità.

9. *Conclusioni.* Le considerazioni sin qui svolte evidenziano una dimensione legislativa, in tema di ammissibilità delle impugnazioni, non abbastanza attenta a consegnare un prodotto legislativo sufficientemente determinato e, come prevedibile, in tale contesto si inserisce un formante giurisprudenziale da cui traspare un'ostilità di fondo a favorire l'accesso alle impugnazioni.

Evidentemente non si considera che il diritto ad una pronuncia sulle impugnazioni è l'accesso ad una giurisdizione di controllo, tutelato dalla stessa Costituzione.

L'art. 111, co. 7, della Carta dei valori, nel prevedere che contro le "sentenze [...] è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge" non si limita a dettare una regola del processo, ma esprime uno specifico valore. E cioè, senza controllo sulla correttezza della decisione non vi è una giusta pro-

⁷⁵ Cfr. Cass., Sez. II, 20 settembre 2018, n. 57737, in *Mass. UII.*, n. 274471.

⁷⁶ Così, ancora, Cass., Sez. II, 20 settembre 2018, n. 57737, cit.

⁷⁷ In tal senso, Cass., Sez. II, 19 settembre 2019, n. 38676, inedita.

⁷⁸ L'espressione è di Cass., Sez. II, 20 settembre 2018, n. 57737, cit.

nuncia e solo in presenza di questa si può sovvertire quella presunzione di non colpevolezza enunciata nell'art. 27, co. 2, Cost. In tale contesto, come si è già accennato, non si deve perdere di vista lo stretto collegamento che intercorre tra la giusta decisione e quello sviluppo della personalità dell'uomo garantito dall'art. 2 della Costituzione. Si è quindi in presenza di principi che attengono al nucleo centrale della *grundnorm*.

E, non a caso, con l'art. 2 Cost. si coglie "il patrimonio irretrattabile della persona umana [...] che appartiene all'uomo inteso come essere libero"⁷⁹. In sostanza, si tratta di un valore individuale che concerne "l'essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione italiana"⁸⁰. Salvo diversa scelta dell'individuo, in termini di acquiescenza, in assenza della pronuncia della Cassazione, non si è in presenza di un titolo esecutivo. Se si è consapevoli di tale realtà normativa e delle scelte di valore che la stessa implica, ogni lettura riduttiva circa la possibilità di accesso ad un giudice chiamato a controllare la correttezza della decisione appare poco rispettosa dei valori costituzionali.

La sensazione che si trae è che logiche efficientiste, le quali sono evidentemente alla base di quelle opzioni che tendono a ridurre l'accesso ai rimedi impugnatori, scaturiscono da quell'ideologia che concepisce la gestione del processo come strumento proteso a conseguire "risultati d'impresa". Il processo però, ed il processo penale in specie, ricade sull'individuo di cui occorre garantire il libero sviluppo della personalità.

Se sul piano ideologico non si comprende che il processo penale ed il relativo sistema dei controlli è regola, è metodo, è limite al potere nel rispetto dei principi costituzionali, non si può cogliere il valore di cui è portatrice la regola processuale. Ed allora tutto è possibile, anche letture dirette a torcere il dato normativo con la pretesa finalità di azzerare il carico dei ruoli. In questa diversa "filosofia operativa", l'impugnazione viene vissuta come una presunzione di strumentalità.

E, sul punto, occorre segnalare come gli inasprimenti giurisprudenziali in tema di ammissibilità delle impugnazioni siano tali da condurre ad un sovvertimento del *favor impugnationis* vissuto non come possibilità di porre rimedio ad un errore giudiziario ma come "segno della decadenza dei costumi processuali, un sintomo dell'atteggiamento colpevolmente lassista del giudice che ammette i controlli non dovuti ritardando l'esecuzione della sentenza"⁸¹.

⁷⁹ Così, Corte cost., n. 11 del 1956.

⁸⁰ V. Corte cost., n. 1146 del 1988.

⁸¹ Così, con la consueta puntualità, GAITO, *In tema di confini tra inammissibilità e rigetto del ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 1996, p. 2.

Tale impostazione non coglie come i rimedi impugnatori realizzino una sorta di procedimentalizzazione delle garanzie in linea con il quadro costituzionale; ed anzi, proprio quest'ultimo, non costituendo una mera enunciazione di principio, risulta in grado di esprimere indici ermeneutici cui l'interprete deve osservare.

Se è vero che il sistema delle impugnazioni deve esprimere i valori di giustizia, celerità e certezza⁸² è anche vero che, con riferimento a tali valori, occorre trovare un bilanciamento. La stessa Corte europea, pur riconoscendo che il legislatore possa imporre rigorosi criteri di ammissibilità delle impugnazioni, ha preteso, nel rispetto del principio di proporzionalità, che i limiti ad ottenere il controllo di un giudice superiore non siano tali da vanificare il diritto ad una pronuncia di merito attraverso eccessivi formalismi i quali, ancorché chiari e prevedibili, non possono tradursi in limitazioni del diritto di difesa⁸³. In linea con tale impostazione recentissimamente il Consesso europeo ha condannato l'Italia affermando che “Costituisce violazione dell'equo processo la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la stessa scaturisce da un'omessa motivazione su specifiche questioni giuridiche regolarmente devolute con i motivi; e ciò in particolare quando si disquisisce in ordine a diritti e libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli come il principio di non retroattività di leggi penali più severe”⁸⁴. Il pronunciato, al di là di ogni ulteriore considerazione, dovrebbe indurre ad una rimediazione sull'uso troppo disinvolto delle cause di inammissibilità. Occorre in altri termini restituire primazia alla capacità regolatoria della fonte normativa.

In tale contesto, l'irrigidimento del diritto di accesso alla giurisdizione di controllo è possibile solo se, nel rispetto degli indici ermeneutici di natura costituzionale, sia il legislatore a fissarne i limiti e i contenuti. Tuttavia, come si è visto, nonostante certi prodotti legislativi, il settore operativo se ne è discostato assegnando all'inammissibilità una funzione tipicamente deflattiva. Al riguardo, al di là dell'ovvia considerazione che l'attività regolativa deve essere

⁸² Sul tema si rimanda a GAITO, *Impugnazioni e altri controlli: verso una decisione giusta*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di Gaito, I, Torino, 1995, p. 15, dove si rileva correttamente che “il bisogno di soddisfare la prima esigenza (giustizia) induce a non accontentarsi di un solo giudizio, sul presupposto che il verdetto unico potrebbe essere errato o ingiusto o comunque perfettibile; l'esigenza di ottenere il secondo risultato (tempestività) porta a contenere la domanda ipertrofica di ricorsi nell'intento di scongiurare il rischio di un troppo grave e conseguente allungamento dei tempi medi di durata per il processo; l'aspettativa a conseguire la terza aspirazione (certezza) conduce ad attribuire all'ultimo giudizio di una serie convenzionalmente prestabilita i connotati della irripetibilità e della definitività, ai quali viene correlata l'autorità di giudicato”.

⁸³ Così, Corte EDU., 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia.

⁸⁴ Cfr. Corte EDU., 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia

effettuata dal legislatore che non può e non deve subire condotte surrogatorie della giurisprudenza, quel che sembra sfuggire è che qui sono in gioco valori fondanti dell'ordine costituzionale che non possono flettersi a logiche di efficientismo giudiziario, incapaci di cogliere che dietro a una regola processuale c'è un valore il quale esprime l'esigenza di tutela dell'individuo da eventuali errori e/o abusi dell'autorità.